

10/06/2009 - Concessione finanziamenti clientela non sammarinese a fronte di garanzie all'estero

Nell'ambito dell'attività di concessione di finanziamenti, è possibile per un soggetto autorizzato acquisire in garanzia di un credito verso un cliente non sammarinese un bene situato all'estero (ad esempio, ipoteca su un immobile) ?

Preliminarmente si conferma che, per quanto concerne l'ordinamento sammarinese, l'esercizio nella Repubblica di San Marino dell'attività di concessione di finanziamenti da parte dei soggetti a ciò autorizzati non è sottoposto a limitazioni di carattere generale connesse al luogo di residenza della clientela.

Ciò, ovviamente, nel presupposto che le modalità della relazione siano tali da far ritenere in modo inequivoco che l'intero rapporto banca-cliente si sia sviluppato in territorio sammarinese. Elementi di fatto utili a tale valutazione possono essere, oltre alla circostanza che l'iniziativa è partita dal cliente, l'esclusione di qualsiasi attività promozionale o di offerta svolta all'estero da parte della banca, la stipula del contratto in San Marino alla presenza fisica delle persone legittimate ad impegnare la società estera richiedente, l'erogazione del finanziamento in San Marino, ecc..

In relazione alla diversa questione legata alla costituzione in garanzia, a fronte del finanziamento concesso, di un bene situato al di fuori del territorio sammarinese, posto che la scrivente Autorità di Vigilanza non ha titolo per fornire interpretazioni di normative estere, si ritiene che la fattispecie sia riconducibile alla libera disponibilità di propri beni da parte del garante senza che ciò configuri, secondo la normativa sammarinese, esercizio di attività riservata all'estero da parte della banca sammarinese.

Va da sé che dovrà essere verificata sotto ogni altro profilo di validità ed efficacia (ad esempio, acquisendo il parere del notaio incaricato di redigere l'atto notarile per ipoteca immobiliare), la praticabilità in concreto della costituzione all'estero a favore del soggetto sammarinese della tipologia di garanzia individuata.

Tale condotta, peraltro, rientra nella doverosa attività di monitoraggio e contenimento dei rischi operativi (nella specie, di tipo legale) richiesta a tutti i soggetti autorizzati nello svolgimento della propria attività caratteristica.